



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
N. 162 del 10-04-2026 **ORIGINALE**

Oggetto: MODIFICA ALLE ORDINANZE N. 121 DEL 02 APRILE 2026 E N. 133 DEL 04 APRILE 2026 NUOVA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE SULLA EX S.P. LANCIANO ORSOGNA E SULLA S.C. SANT'EGIDIO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Ordinanza n. 121 del 02 aprile 2026 il Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica ha istituito il divieto di transito, eccetto quello pedonale dei soli residenti, nel tratto della S.C. ex S.P. Lanciano – Orsogna compreso tra l'intersezione con via Belvedere e quella con via Sant'Egidio, in ragione di allagamenti e rischio di frane conseguenti alle intense precipitazioni piovose che hanno interessato il territorio comunale;

PREMESSO ALTRESÌ che con Ordinanza n. 133 del 04 aprile 2026 è stato istituito, sulla S.C. Sant'Egidio nel tratto tra via Spaventa e C.da Sant'Egidio, il senso unico alternato di circolazione regolato da semafori mobili, con contestuale divieto di fermata e divieto di transito per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, nonché il divieto di transito nel tratto evidenziato in rosso nella mappa allegata a tale ordinanza;

CONSIDERATO che le condizioni del manto stradale e del sottosuolo sono state oggetto di sopralluogo e valutazione tecnica da parte del personale competente e che, a seguito di tale verifica, è possibile procedere a una parziale riapertura della viabilità interessata, adottando misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno modificare le ordinanze n. 121/2026 e n. 133/2026 nei termini di seguito specificati, nel rispetto delle condizioni di sicurezza accertate;

VISTO il combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. del 30/04/1992, n. 285, e ss.mm.ii., Codice della Strada;


CONSIDERATO che l'istruttoria preordinata del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA


per i motivi esposti in narrativa,

- la modifica all'Ordinanza n. 121 del 02 aprile 2026, ex S.P. Lanciano – Orsogna, a partire dalle ore 17.00 del 10 aprile 2026, nella seguente modalità:

- la revoca del divieto di transito veicolare precedentemente istituito nel tratto della S.C. ex S.P. Lanciano – Orsogna compreso tra l'intersezione con via Belvedere e quella con via Sant'Egidio;
- l'istituzione del senso unico alternato di circolazione, regolato da una coppia di semafori mobili, nel medesimo tratto della S.C. ex S.P. Lanciano – Orsogna, come evidenziato nella mappa seguente;
- il divieto di fermata nel tratto interessato dal senso unico alternato;



- la modifica all'Ordinanza n. 133 del 04 aprile 2026, S.C. Sant'Egidio, a partire dalle ore 17.00 del 10 aprile 2026, nella seguente modalità:
 - la revoca del senso unico alternato con semafori mobili precedentemente istituito sulla S.C. Sant'Egidio nel tratto tra via Spaventa e C.da Sant'Egidio;
 - l'istituzione del senso unico di marcia in discesa (direzione C.da Sant'Egidio verso via Spaventa) sulla S.C. Sant'Egidio nel medesimo tratto, come evidenziato nella mappa seguente;
 - l'istituzione del divieto di accesso per chi impegna il suddetto tratto di strada in salita ovvero da c.da Sant'Egidio;
 - sono confermati il divieto di fermata e il divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t nel tratto sopra indicato;



DISPONE

- L'apposizione della segnaletica è posta in capo al Servizio Segnaletica – LL.PP.;
- che la Polizia Locale e gli altri organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza;
- le eventuali riduzioni delle aree interessate dal presente provvedimento o le modifiche alle presenti disposizioni che si dovessero rendere necessarie, per motivi contingibili, sono rimesse alla valutazione discrezionale del Comando di Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine;
- che la presente ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione ed installazione della relativa segnaletica stradale;
- che il presente provvedimento venga pubblicato sull'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, sul presente provvedimento, si rende parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il presente provvedimento sarà notificato in copia a:

1. Sindaco,
2. Assessore Mobilità e Traffico,
3. Polizia Municipale,
4. Settore LL.PP.,
5. Polizia di Stato,
6. Carabinieri,
7. Pronto Soccorso,
8. Servizio 118,
9. Autolinee “Di Fonzo”,
10. Autolinee “TUA”,
11. Tecnico responsabile del cantiere.

Il Responsabile del Procedimento
TENAGLIA ANTONIO

Il Dirigente
MISCHIATTI LUIGINA

Il Responsabile del Procedimento
TENAGLIA ANTONIO

Il Dirigente
MISCHIATTI LUIGINA